



COMUNE DI MELDOLA

Provincia di Forlì – Cesena

PR n. /

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **81** Data: **22/12/2017**

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IMU, TASI E ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2018

Il giorno 22/12/2017 alle ore 19:15, a seguito di convocazione del Sindaco, nella Sala delle Adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

	Presente		Presente
ZATTINI GIAN LUCA	S	PANTOLI PIER LUIGI	S
BACCHI CRISTINA	S	COVERI FABRIZIO	S
CAPPELLI ANDREA EMMANUELE	S	ZUCCHI PAOLA	S
FABRI FABIO	S	BRAVACCINI SARA	S
MAGLIONI MADDALENA	S		
PETRINI PAOLO	S		
MERCURIALI GLAUCO	S		
GHETTI LUCA	S		
GALASSI MARINELLA	G	TOTALE PRESENTI 12	

Assiste il Segretario Comunale **BARONI MARIA PIA**.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Presidente **ZATTINI GIAN LUCA** dichiara aperta la seduta che è pubblica.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali: **MAGLIONI MADDALENA, CAPPELLI ANDREA EMMANUELE, BRAVACCINI SARA**.

Sono presenti gli Assessori: **GIUNCHI ERMANO, CICOGNANI VITTORIO, VALLICELLI ANNA**.

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.

**PAGINA BIANCA
NON UTILIZZATA**

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti IMU-TASI e TARI;

VISTA la legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduceva all'art. 1:

- *comma 26* la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di *comma di chiusura* per inibire agli enti locali un ulteriore "giro di vite" tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai Comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI) : "26. *Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*" ;
- *comma 14*: viene eliminata la TASI sulla prima casa, (esenzione TASI per l'abitazione principale non classificata – A/1, A/8, A/9) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – comma 14 lettera a) "(...) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";- Comma 14 lettera c): riduzione TASI per i beni merce: "al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»";
- *Comma 21*: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari "imbullonati": "21. *A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità' e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.*";
- *Comma 28*: possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%): comma "28. *Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.*"
- *Commi 53 e 54*: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato: 53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. *Per gli*

immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento». 54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento».

- Comma 10 lettera b): *“sconto” della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli; “riduzione del 50% per l'imposta sulla prima casa data in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli e genitori), a condizione che si possieda solo un'altra casa di proprietà nello stesso Comune. “b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;”.*
- Comma 13: Nuovi criteri per l'esenzione IMU dei terreni agricoli. Per quanto riguarda le imprese è stata eliminata l'IMU sui terreni agricoli e quella sugli imbullonati (comma 21 – vedi testo sopra riportato), ovvero i macchinari fissi al suolo delle aziende. *“13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. “*
- Comma 25: *Cancellata la norma che prevedeva l'introduzione dell'imposta municipale secondaria.”25. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e'abrogato.”*
- Comma 21: *esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati” (vedi testo sopra riportato).*
- Commi 53 e 54: *riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato (vedi testo sopra riportato).*

VISTA la legge di stabilità anno 2017 (legge n. 232/2016 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016) che ha esteso, anche per l'anno 2017, il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali:

"Art. 1, comma 42: All'articolo 1 delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»;*
- b) *al comma 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016».*

CONSIDERATO che il disegno di legge di Bilancio 2018 proroga la sospensione dell'efficacia delle legge e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi Enti anche per il 2018;

RICHIAMATA

- La delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/07/2015 recante ad oggetto "Tributo per i Servizi Indivisibili (T.A.S.I.)- Approvazione aliquote per l'anno 2015", che s'intende allegata al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale, con la quale si è provveduto ad approvare la sola aliquota per le abitazioni principali, ed a prevedere un aliquota zero per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9 e agli altri immobili;
- La delibera di Consiglio Comunale n. 42 30/07/2015 recante ad oggetto: "Imposta Municipale Propria (IMU) approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2015", che si intende allegata al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale;
- La delibera C.C. n. 41 del 30/07/2015 recante ad oggetto "Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone-fisiche-anno 2015" che si intende allegata al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale;
- La delibera C.C. n. 25 del 29/04/2016 recante ad oggetto: "Approvazione tariffe IMU, TASI e addizionale comunale IRPEF anno 2016" che si intende allegata al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale e con la quale, per l'anno 2016, venivano confermate le medesime aliquote, addizionali e tariffe relative ad IUC (IMU-TASI) ed addizionale comunale IRPEF relative al 2015 negli stessi importi e percentuali dell'anno 2015 esposti nelle precedenti delibere richiamate e nel rispetto di quanto disposto dalla legge di stabilità per l'anno 2016;
- La Delibera C.C. n. 09 del 30/03/2017 con la quale sono state approvate –confermate per l'anno 2017, in coerenza con il principio di cui alla Legge 21 dicembre 2016, n.232 (legge di stabilità 2017) le aliquote IUC (IMU-TASI) e l'addizionale IRPEF;

DATO ATTO CHE nel bilancio di previsione finanziario 2018/2020 non è previsto alcun stanziamento di entrata relativo alla Tasi, non si procede all'individuazione dei costi indivisibili da coprire attraverso il gettito Tasi 2018, tenuto conto della mancanza di entrate derivanti da detto tributo;

RILEVATO CHE:

- l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed in base al quale i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Considerato che la deliberazione in oggetto è stata esaminata in seno alla competente Commissione Consiliare permanente n. 1 “BILANCIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI” in seduta congiunta del 21/12//2017 con la Commissione Consiliare permanente 3 “Urbanistica assetto del territorio ed ambiente”;

Rilevato che il Gruppo consiliare di minoranza “Pantoli Insieme per Meldola”, ha presentato “Emendamento al Bilancio di Previsione” acquisito al Prot. n. 22080 del 16/12/2017, emendamento incidente sul contenuto del presente atto, allegato a questo atto **sub A)** per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che in ordine al succitato emendamento sono stati preventivamente acquisiti i seguenti pareri favorevoli:

- parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio Tecnico (acquisito al Prot. n. 22256 del 19/12/2017) e del Responsabile Servizio Tributi (acquisito al Prot. n. 22222 del 19/12/2017);
- parere di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Servizio Economico Finanziaria, acquisito al Prot. n. 22360 del 20/12/2017);

Dato atto, altresì, che in ordine al succitato emendamento l’Organo di Revisione Contabile ha espresso parere favorevole, come da Verbale n. 34 del 19/12/2017, acquisito al Prot. n. 22283 del 20/12/2017;

Dato atto, infine, che l’emendamento suddetto è stato approvato con il voto favorevole unanime di tutti i Consiglieri presenti e votanti;

Preso atto che a norma dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli:

- dal Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica;
- dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Dato atto che ai sensi del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, art. 97, comma 4, lett. A), si fa riferimento al resoconto verbale che è stato riportato a parte dalla ditta affidataria del servizio di trascrizione dei dibattiti delle sedute consiliari, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sub “**B**”;

Preso atto della eseguita votazione resa così come risultante dal verbale allegato “**B**” a questo atto;

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1) Di approvare l’emendamento presentato dal Gruppo consiliare di minoranza “*Pantoli Insieme per Meldola*”, **allegato sub A)** al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale, per il che l’aliquota agevolata IMU per l’anno 2018 per immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado che vi dimorino abitualmente e vi risiedano anagraficamente, viene fissata al 5 per mille.

- 2) Fatto salvo quanto approvato al precedente comma 1 del presente dispositivo, di **approvare** e **confermare** pertanto, anche in conseguenza di quanto riportato nella premessa del presente deliberato, a titolo di manovra tariffaria relativa **all'anno 2018**, tutte le altre aliquote, addizionali e tariffe relative ad IUC (IMU-TASI) ed addizionale comunale IRPEF relative al 2015 negli stessi importi e percentuali dell'anno 2015 quali esposti in dettaglio nelle delibere di Consiglio Comunale n. 41 del 30/07/2015, n. 42 del 30/07/2015 e n. 43 del 30/07/2015, confermate anche nel 2017 con delibera C.C. n. 09 del 30/03/2017, in premessa citate, e che qui si intendono richiamate.
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 commi 13 bis e 15 del D.L. 6/12/2011, N. 201 convertito nella legge 22/12/2011, n. 214, la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, esclusivamente in via telematica tramite il sito del portale del federalismo fiscale entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D. Lgs 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 4) Di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune.

Inoltre, stante la necessità di dare efficacia immediata alla presente deliberazione, trattandosi di atto propedeutico all'approvazione degli atti successivi inerenti il Bilancio 2018, con successiva e separata votazione espressa per alzata di mano così come risultante dal verbale all. sub "B",

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti del 4[^] comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

**PAGINA BIANCA
NON UTILIZZATA**

**PAGINA BIANCA
NON UTILIZZATA**

Approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to Dr. ZATTINI GIAN LUCA



Copia
Il Segretario Comunale
F.to BARONI MARIA PIA

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000 dal 30/01/2018

Il Segretario Comunale
F.to Maria Pia Baroni

La suesesa deliberazione è:
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale
F.to Maria Pia Baroni

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Il Segretario Comunale
(Maria Pia Baroni)

